



POLO TECNICO PROFESSIONALE RAMBALDI-DE FAZIO

Via Miceli, 400 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/22728
email: czis019007@istruzione.it pec: czis019007@pec.istruzione.it
C.M.: CZIS019007 C.F.: 92037760797



Prot. N. 12940/VII

Lamezia Terme 07.10.2024

Al Personale tutto

Albo

Sito web

Oggetto: Cessazioni e Pensioni INPS Cassa Stato scuola dall'1.09.2024.

Si porta a conoscenza del personale tutto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato il D.M. 15/09/2023 n.185 e la Circolare n. 54257 del 18/09/2023 relativi alle CESSAZIONI dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2024, nonché la tabella riepilogativa dei requisiti per il 2024. Le domande di cessazione devono essere prodotte esclusivamente on line con la funzione POLIS Istanze On Line (<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>), entro le ore 23.59 del 23/10/2023.

Le funzioni telematiche Cessazioni 2024 sono attive dal 19/09/2023, come da Avviso pubblicato su Istanze on line.

La richiesta potrà essere presentata avvalendosi delle cinque istanze presenti in Polis.

La prima permetterà di richiedere le tipologie di cessazione ordinaria:

- Cessazione pensione anticipata;
- Dimissioni volontarie senza diritto a pensione;
- Vecchiaia per maturazione dei 67 anni dall'1.09.2024 al 31.12.2024;
- Cessazione del personale già trattenuto in servizio;
- Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico;
- Cessazione vecchiaia attività gravose (docenti infanzia 66 anni e 7 mesi).

Le restanti istanze permetteranno la cessazione solo per coloro che per aver maturato i requisiti, rientrano nelle possibili opzioni:

- Quota 100 al 31.12.2021 - Quota 102 al 31.12.2022 - Quota 103 al 31.12.2023;
- Opzione donna (prima delle penalizzazioni) al 31.12.2021;
- Opzione donna (con penalizzazioni legge Bilancio) al 31.12.2022.

Si evidenzia che in presenza di una domanda di dimissioni volontarie (prima domanda) e richiesta di dimissioni secondo le restanti domande, quest'ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

La richiesta di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo in scadenza del 23.10.2023, ma dovrà essere presentata all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Così come è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, per coloro che pur avendo raggiunto il limite massimo contributivo per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) non hanno ancora compiuto i 65 anni di età.

Coloro che hanno presentato le domande di cessazione possono presentare la relativa domanda di revoca entro il 23.10.2023.

Sia leggano: Il D.M., la nota e Tabella dei requisiti; detti atti sono, comunque, pubblicati al link:

[https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-](https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1settembre-2024)

[1settembre-2024](https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1settembre-2024)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Blandino

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
 (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.</p>	